

Roma, marzo 2021

Nota Detrazione Contributi Associativi

Detrazione Contributi Associativi

Con questa nota ricordiamo che i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso, operanti esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886, come VIS ASSISTANCE, sono **detraibili dalle imposte al 19% per un importo non superiore a € 1.300** in base all'art. 83 co. 5 del D.Lgs. 117/2017 Codice Terzo Settore.

Il massimale è autonomo e non fa cumulo con quelli analoghi previsti per altre detrazioni (premi di polizze vita e infortuni, contributi a onlus, ecc.). Ai fini dichiarativi tali somme devono essere indicate:

nel quadro ONERI E SPESE nei rigli ALTRE SPESE (per il mod. 730 nel quadro 'E'; per il mod. Redditi Persone Fisiche nel quadro 'RP') con il Cod. '22' (vd. istruzioni "Contributi associativi alle società di mutuo soccorso").

A dimostrazione del versamento contributivo occorre presentare:

- **la contabile del bonifico effettuato,**
- **la ricevuta rilasciata da VIS ASSISTANCE** se il pagamento è stato effettuato con assegno.

Dal momento che le istruzioni Modello 730 / Modello Redditi Persone Fisiche prevedono che:

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione";

"Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati per sé stessi, e non per i familiari";

solo i Soci VIS ASSISTANCE che siano contribuenti possono detrarre il proprio contributo associativo.

Non sono invece detraibili i contributi specificatamente distinti versati per i familiari a carico ancorché Soci (come da indicazioni dell'Agenzia delle Entrate).

Anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare (Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo) ciascun Socio VIS ASSISTANCE contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito.